

# Condizioni Generali di Fornitura per il regime di Salvaguardia

Periodo di applicazione: 01 gennaio 2021 - 31 dicembre 2022

# ART.1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni: Cliente: il soggetto, persona giuridica, titolare di punti di prelievo aventi i requisiti per l'inclusione degli stessi in regime di salvaguardia:

Fornitura dei servizi energetici: la fornitura di energia elettrica; A2A Energia S.p.A.: società autorizzata alla vendita di energia elettrica dal Ministero dello Sviluppo Economico e assegnataria, per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 del servizio di salvaguardia a seguito di procedura concorsuale nelle seguenti aree territoriali: Lombardia, Toscana, Marche, Sardegna;

Punto di Prelievo: (di seguito POD) punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata da A2A Energia e prelevata dal Cliente:

Parti: A2A Energia ed il Cliente definiti congiuntamente;

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

### ART.2 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

A2A Energia S.p.A si riserva la facoltà di subordinare l'efficacia del contratto al pagamento delle morosità pregresse riconducibili anche a forniture sul mercato libero con A2A Energia S.p.A. diverse da quelle oggetto del contratto. Le forniture diverse possono essere di energia elettrica e/o gas naturale, anche se cessate, riconducibili allo stesso Cliente.

I POD oggetto del contratto verranno inseriti dal Distributore locale nel contratto di trasporto e di dispacciamento di A2A Energia S.p.A.

A2A Energia S.p.A. provvederà, per la fornitura di energia elettrica presso i POD in BT, a richiedere per conto del Cliente le prestazioni oggetto del Testo integrato della regolazione della qualità' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di competenza del Distributore (Delibera dell'Autorità n. 646/2015/R/eel e s.m.i.). Con riferimento ai POD in MT, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, resta facoltà del Cliente inoltrare direttamente al Distributore la richiesta di prestazioni oggetto del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di competenza del Distributore (Delibera dell'Autorità n. 646/2015/R/eel e s.m.i.). Diversamente, il Cliente in MT può scegliere di inoltrare le richieste di prestazione mediante il proprio fornitore, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine A2A Energia S.p.A contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c.

Il Cliente autorizza altresì A2A Energia S.p.A. ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore locale.

Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

#### **ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A2A Energia S.p.A ha facoltà di richiedere al Cliente un deposito cauzionale da rimborsarsi alla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato in base al tasso d'interesse

legale, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo i criteri stabiliti dalla Delibera dell'Autorità n. 156/07 e s.m.i., Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07.

#### ART. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Con riferimento a ciascun POD servito nel regime di salvaguardia, all'energia fornita ed alle perdite di energia sulle reti di distribuzione verranno applicati i seguenti corrispettivi pari alla somma tra:

- il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (fasce definite da ARERA) calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del MAP 19/12/03, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, e del parametro Omega offerto da A2A Energia S.p.A nelle procedure concorsuali, pari a: 10,17 €/MWh per l'area territoriale della Lombardia e 13,57 €/MWh per l'area territoriale di Toscana, Marche e Sardegna;

- il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da A2A Energia S.p.A. relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'Autorità.

A2A Energia S.p.A. applicherà i seguenti corrispettivi comuni a tutti i Clienti sul territorio nazionale: corrispettivi a copertura dei costi di distribuzione riportati nel Testo Integrato TIT delibera n. 654/2015/R/eel (e successive modifiche e integrazioni); corrispettivi a copertura degli oneri di sistema, aventi periodicità di aggiornamento trimestrale, e desumibili dalle delibere di volta in volta emesse dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

A2A Energia S.p.A. applicherà inoltre, ai sensi dell'articolo 29, comma 11, della Delibera dell'Autorità n. 156/07 (e successive modifiche ed integrazioni), il corrispettivo <sub>CSAL</sub>, a copertura degli oneri per la morosità.

Il Cliente si impegna a corrispondere i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione dell'energia elettrica così come previsti dalla delibera dell'Autorità n. 654/2015/R/eel (e successive modifiche e integrazioni). Inoltre, A2A Energia S.p.A. applicherà un contributo in quota fissa a copertura di oneri commerciali, per le richieste di aumento di potenza, voltura, subentro, disattivazione su richiesta del Cliente finale, disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità, di importo pari a quello previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera 156/07 come di volta in volta aggiornato dalla normativa.

Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di A2A Energia S.p.A. e senza fafacoltà di rivalsa.

ART. 5 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA FORNITA PER CIASCUNA FASCIA ORARIA

Ai fini della dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente

A2A Energia S.p.A.

Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano Tel. +39 02 7720.1 Fax +39 02 77203920 Servizio Clienti 800 199 955

PEC a2a.energia@pec.a2a.eu Web www.a2aenergia.eu Capitale Sociale euro 3.000.000,00 i.v. socio unico Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12883420155 - R.E.A. Milano n. 1592687 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.





art. 4, per ciascuno dei POD per Usi Diversi da quelli domestici e da Pubblica Illuminazione, la determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Delibera dell'Autorità n. 278/07 e s.m.i. In particolare:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal Distributore per ciascuna fascia definita da ARERA;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia definita da ARERA comunicate dal Distributore:
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce (comma 10.9 del. 337/07).

Per punti di prelievo di Illuminazione Pubblica il criterio adottato segue le disposizioni della Delibera dell'Autorità n. 29/08 e s.m.i. ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

La fatturazione avverrà sulla base dei consumi reali mensili del Cliente, relativi ai gruppi di misura installati presso i punti di fornitura oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, A2A Energia S.p.A. procederà alla fatturazione d'acconto sulla base dei consumi presunti del Cliente, dandone evidenza in fattura e fermo restando il successivo conquaglio.

Eventuali errori di misura in eccesso o in difetto accertati dalle Parti e verificatisi per qualsiasi causa, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore si sia verificato.

# **ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile; entro la fine del mese successivo a quello di prelievo, A2A Energia S.p.A. fatturerà al Cliente i corrispettivi di cui all'art.4 ed ogni altro onere ed imposta a carico del Cliente.

La fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento potrà avvenire in acconto; in tale caso, con la prima fatturazione utile, successiva alla pubblicazione da parte di TERNA S.p.A. dei corrispettivi reali per il servizio di dispacciamento, A2A Energia S.p.A. procederà a conguagliare quanto già fatturato per il periodo di competenza.

I corrispettivi di misura, di trasmissione, dispacciamento e di distribuzione saranno fatturati mensilmente, nella forma e nei valori definiti dall'ARERA.

La fatturazione avverrà in modalità elettronica in conformità alla normativa vigente (L.205/2017 Legge di Bilancio 2018)

Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzie delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, qualora il Cliente sia una Pubblica Amministrazione, si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore: per consentire l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del Fornitore, la Pubblica Amministrazione si impegna ad identificare il proprio ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, ad

accreditarlo e a tenerlo aggiornato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), nonché a comunicare al Fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture).

Inoltre per assolvere agli obblighi previsti per le fatture elettroniche, le Pubbliche Amministrazioni dovranno anche comunicare al Fornitore il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) salvo ove non previsto.

Sul sito internet www.a2aenergia.eu e presso tutti i punti di contatto del Fornitore, il Cliente può trovare la Guida alla lettura della bolletta, contenente descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni. In tutti i casi, il pagamento sarà effettuato con valuta fissa per il beneficiario entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura tramite addebito preautorizzato in conto corrente presso un Istituto di Credito indicato da A2A Energia S.p.A., tramite bonifico bancario, o bollettino postale a seconda della scelta.

Qualora una fattura emessa da A2A Energia S.p.A. sia oggetto di una controversia per errore di misurazione dei consumi o per un manifesto errore di calcolo, la porzione della stessa non soggetta a contestazione dovrà essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione dovrà notificare all'altra parte le ragioni della stessa. Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto dovrà essere corrisposto.

#### ART. 8 - RECESSO

Il cliente in salvaguardia che conclude un contratto di fornitura con un venditore sul mercato libero non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'esercente la salvaguardia. In tali casi il servizio di salvaguardia termina dal primo giorno di inizio della nuova fornitura col nuovo venditore scelto.

Il termine di preavviso per il diritto di recesso, senza il fine di cambiare esercente, non può essere superiore ad un mese e decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R e/o mail PEC all'indirizzo del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura, il Cliente sarà responsabile del pagamento dei consumi e di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto, sino a quando non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore da parte del Distributore.

#### ART. 9 - MOROSITA' E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, A2A Energia S.p.A., fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente gli interessi di mora in misura pari al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali nonché i costi di recupero del credito calcolati ai sensi del D. Lgs 9 novembre 2012, n. 192.

Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura, (anche per gli importi relativi al deposito cauzionale di cui all'articolo 3 delle presenti condizioni generali di contratto) è considerato moroso. A2A Energia S.p.A. – a partire dal 1° (primo) giorno successivo alla scadenza della fattura, può inviare al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata e/o mail PEC, avente



valore di costituzione in mora. Nel sollecito, A2A Energia S.p.A. indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento (decorrente a partire dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora), le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della stessa. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, A2A Energia S.p.A. procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura. Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, A2A Energia S.p.A. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero del credito per via stragiudiziale o giudiziale.

Nel caso i punti di prelievo del Cliente siano connessi in bassa tensione, ove sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura A2A Energia S.p.A. richiede al Distributore la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, A2A Energia S.p.A. procederà a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura.

A2A Energia S.p.A. addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento. In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte da A2A Energia S.p.A. per la tutela dei propri diritti.

A2A Energia S.p.A. può, altresì, sospendere la fornitura quando la morosità si riferisca ad una diversa fornitura di energia elettrica e/o gas sul mercato libero con A2A Energia S.p.A. intestata allo stesso Cliente anche se cessata, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora e decorso il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di emissione della comunicazione medesima.

In caso di disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità, A2A Energia S.p.A. ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il venditore, applicherà, quindi, il contributo, previsto dal Distributore, così come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 654/2015/R/eel e s.m.i. Inoltre, il venditore applicherà il contributo in quota fissa, di importo pari a quello previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera dell'Autorità n. 156/07 come di volta in volta aggiornato dalla normativa. Il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui si proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza.

Il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) 30,00 (trenta) euro se la fornitura di energia elettrica è stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9

nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9 nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

#### **ART. 10 - FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità, guerre, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti.

Le eventuali riduzioni, interruzioni o sospensioni della fornitura dei servizi elettrici dovute a cause di forza maggiore, causate ad esempio da inadempienze dei gestori delle reti, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del presente contratto.

La Parte che intenda invocare una causa di forza maggiore dovrà darne, non appena possibile, comunicazione scritta all'altra, indicando, tra l'altro, l'evento intervenuto, le conseguenze che ne sono derivate o ne potrebbero derivare e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento del presente contratto.

#### ART. 11 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Qualora, dalla data di efficacia del presente contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità di A2A Energia S.p.A. e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per A2A Energia S.p.A. di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle linee di interconnessione con l'estero, e/o su quelle di trasmissione e/o di distribuzione, A2A Energia S.p.A., fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R e/o mail PFC.

Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di A2A Energia S.p.A. di cui al precedente paragrafo, il presente contratto si intenderà risolto.

A2A Energia S.p.A. è comunque sollevata da qualsiasi obbligo di risarcimento nei confronti del Cliente.

# ART. 12 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Fornitore e/o accertati dal Distributore, daranno luogo a idonea comunicazione alle Autorità competenti.

In tali casi A2A Energia S.p.A. potrà sospendere immediatamente la fornitura, nonché risolvere di diritto il contratto.



Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad A2A Energia S.p.A. e/o a terzi.

# ART. 13 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 9, 11 e 12, A2A Energia S.p.A. avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata e/o mail PEC, fatti salvi eventuali termini di preavviso stabiliti dai medesimi articoli del Contratto.

In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto nel caso nel caso in cui il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure prefallimentari e/o concorsuali, fatte salve le previsioni di norme inderogabili di legge.

#### ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra A2A Energia S.p.A. e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

#### ART. 15 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e nei casi in cui espressamente richiesto, tramite lettera raccomandata A/R e/o mail PEC.

# ART.16 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle Autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

# **ART.17 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO**

Il presente contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le Autorità competenti vorranno definire.